

REGOLAMENTO (CE) N. 249/2007 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il contingente tariffario del gruppo 1 previsto all'allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione⁽³⁾, recante il numero d'ordine 09.4410 e relativo ai codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70 (pezzi di pollo congelati) è assegnato specificamente al Brasile.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2007.

- (2) L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile concluso nell'ambito dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 1994, approvato con la decisione 2006/963/CE del Consiglio⁽⁴⁾, prevede un contingente tariffario annuale per l'importazione di carni di pollame di 2 332 tonnellate per alcuni pezzi di pollo congelati (codici NC 0207 14 10, 0207 14 50 e 0207 14 70) a un tasso dello 0 %.

- (3) È opportuno aggiungere tale quantitativo al contingente del gruppo numero 1.

- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1431/94.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1431/94 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

(1) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

(2) GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3).

(3) GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1938/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 150).

(4) GU L 397 del 30.12.2006, pag. 10.